



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 19 del Registro deliberazioni

Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

COPIA

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore 09:00 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria:

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A
Negri Benedetto	X	
Gasperini Daniele	X	
Milani Amabile	X	
Foti Elisa		X
Invernizzi Laretta	X	
Magni Matteo	X	
Montanelli Piergiovanni	X	
Paroli Alessandro	X	
Mazzoleni Carlo	X	
Tentori Cristina	X	
Golfari Paola	X	
Quadrio Gerolamo		X
Rusconi Manuele	X	

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Lucia Franco.

Il sig. Negri Benedetto nella sua carica di Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Delibera del Consiglio Comunale 19 del 30/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, dispone che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

RICHIAMATA la propria la deliberazione n. 32 del 30/07/2014 con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 27 /12/2013, n. 147;

CONSIDERATO che con il predetto regolamento viene disciplinata la IUC nelle sue tre componenti: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tassa sui servizi indivisibili (TASI);

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall' art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in particolare:

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, per cui la disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015, ovvero:

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13, comma 13 lett. 0a) del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 come modificato dal comma 10 dell'art. 1 della legge 208/15;
- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993
- è stata modificata l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- che per i terreni agricoli cui non si applica l'esenzione permane la previsione di cui all'art. 13, comma 5 della legge 201/2011 per la quale al fine di determinare la base imponibile il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135;
- è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché

degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- è stata prevista che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, art. 1, comma 53).
- ai sensi dell'art. 1 della legge 147/2013, comma 669 come modificato dall'art. 1, comma 14 della legge 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 /12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 14, della legge 208/2015 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può nella delibera di definizione delle aliquote può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento
- ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 208/2015 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 208/2015, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge 147/2013 come modificato dall'articolo 1 comma 54, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

RILEVATO che rimane facoltà del Comune equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;

VISTO che a seguito delle modifiche intervenute con la legge di stabilità di stabilità 2016 (art. 1, comma 10) la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento:

a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

VISTO che *“Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135”*, come stabilito dall'art. 1, comma 10 della legge n. 208/2015;

PRESO ATTO che permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012 n. 228;

VISTO altresì l'art. 37, comma 1, della legge 28/12/2015, n. 221, che ha introdotto il comma 19-bis all'art. 37 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, che dispone l'applicazione di una riduzione tariffaria alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano compostaggio aerobico dei rifiuti organici;

CONSIDERATO inoltre che per quanto attiene alla TARI ai sensi del comma 27 dell'art. 1 della legge 208/2015 viene prorogata fino al 2017 la facoltà prevista dal terzo periodo dell'art. 1, comma 652, della legge 147/2013 in merito ai criteri di quantificazione delle tariffe;

CONSIDERATO che, a fronte dell'evoluzione del sistema normativo sopra evidenziato, risulta opportuno procedere all'adeguamento del Regolamento in esame;

RITENUTO necessario procedere alla modifica del citato Regolamento come indicato negli allegati A), B), C);

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all. D), opportunamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 che dispone che *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO che l'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015 dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali è differito al 31/03/2016 e che il termine per l'approvazione del bilancio 2016 e dei relativi allegati di legge è stato ulteriormente differito fino al 30/04/2016 con decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016;

VISTO che l'approvazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati è prevista ai punti successivi dell'odierna seduta consiliare;

VISTO il comma 13-bis dell'art. 13 della legge 214/2011 come sostituito dall'art. 10, comma 4, lettera b), legge 64/2013, poi modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 208/2015, che stabilisce quanto segue; *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.* (omissis);

RITENUTO per i motivi sopra riportati di apportare le opportune modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO degli interventi come da verbale di seduta;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito all'originale del presente atto;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Favorevoli: 8

Contrari: 0

Astenuti: 3 (Consiglieri Golfari Paola, Tentori Cristina, Rusconi Manuele)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che si intendono integralmente riportate ed approvate nel presente dispositivo;
- 2) Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con propria deliberazione n. 32 del 30/07/2014, come indicato negli allegati A), B), C);
- 3) Di dare atto che Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC così come risulta a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento, è allegato al presente atto (all. D), di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che detto Regolamenti ha efficacia dal 1° gennaio 2016, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della legge 2312/2000, n. 388, integrato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448;
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, nonché della nota del Ministero dell'Economie e delle Finanze prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) Di pubblicare il predetto Regolamento sul sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano;

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Consiglieri Golfari Paola, Tentori Cristina)

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000

- il responsabile dell'area esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: FAVOREVOLE

Galbiate, 27/04/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dott.ssa Lucia Franco

- il responsabile del servizio finanziario esprime parere di regolarità contabile, con particolare riguardo ai riflessi diretti ed indiretti dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente: FAVOREVOLE

Galbiate, 27/04/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Rag. Raffaella Panariti

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Negri Benedetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Gasperini Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Lucia Franco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. 18/08/2000, n.267, in data odierna viene pubblicata in copia all'albo pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to Donadio Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Lucia Franco

Galbiate, 23/05/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134.

() terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

(X) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

Galbiate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Lucia Franco

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Galbiate,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Maria Corti

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2016

COMPONENTE IMU

Integrazione art. 4, lettera A, del Regolamento IUC con inserimento nuovo riferimento di legge (Legge di Stabilità 2016) come segue.

“nonché dall’art. 1, commi 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 53, 54 della Legge 28/12/2015, n. 208.”

Integrazione art. 6, comma 2, lettera a) del Regolamento IUC ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dall’art. 1, comma 15, della Legge 208/2015 come segue.

“ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;”

Integrazione art. 6, comma 2, lettera c) in forza dell’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dall’art. 1, comma 15, della Legge 208/2015 come segue.

“ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A7!, A8 e A/9, per le quali si applica il regime previsto dal comma 1 del presente articolo”

Integrazione art. 10 del Regolamento IUC in forza dell’art. 1, comma 22 e 23, della Legge 208/2015 come segue.

5.A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, é effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature,”

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.”

Sostituzione art. 10, comma 6. del Regolamento IUC in forza dell’art. 1 comma 20 della Legge 208/2015 come segue.

6.A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in

cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Integrazione art. 15, comma 2, lettera h) del Regolamento IUC in forza dell'art. 1, comma 13 della Legge 208/2015 e dell'art. 1, comma 708, della legge 147/13 come segue.

“e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa;

i)- altresì, i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ovvero
- a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.”

Integrazione art. 15, comma 2, con ulteriore lettera, del Regolamento IUC in forza dell'art. 1, comma 13 della Legge 208/2015 e dell'art. 1, comma 708, della legge 147/13 come segue:

. - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti i nel catasto in categorie D”

Verrà operato opportuno scorrimento delle lettere del comma 2 del citato articolo.

Integrazione art. 15, comma 3, del Regolamento IUC in forza dell'art. 13, comma 13-bis, del DL 201/2011 da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 208/15, come segue

“a tal fine il Comune provvede ad effettuare l'invio degli atti per la pubblicazione presso il predetto sito entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

Integrazione art. 15 del Regolamento IUC in forza dell'art. 1, comma 53, della Legge 208/2015 come segue.

8. Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.”

COMPONENTE TASI

Modifica art. 47, comma 1, del Regolamento IUC in forza dell'art. 1, comma 14, della legge 28.12.2015, n. 208 come segue.

“Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”

Modifica art. 49, comma 1, del Regolamento IUC in forza dell'art. 1, comma 14, della Legge 28.12.2015, n. 208 come segue.

“Sono soggetti al tributo tutte le unità immobiliari, fabbricati e di aree edificabili, posseduti o detenuti, a qualsiasi titolo, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”

Integrazione art. 54 del Regolamento IUC in forza dell'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 54, della Legge 208/2015 come segue.

2. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune nella deliberazione di definizione delle aliquote può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

COMPONENTE TARI

**Integrazione art. 27 del Regolamento IUC in forza dell'art. 37 della Legge 28.12.2015, n. 221.
Al terzo comma si aggiungono i seguenti.**

1. Per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è prevista una riduzione del 5% della tariffa di parte variabile a seguito di presentazione di apposita istanza.
2. Con la presentazione dell'istanza di cui al precedente comma si autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale sussistenza dei presupposti che danno diritto alla riduzione.
3. Le riduzioni di cui al comma 4 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o qualora il Comune accerti la mancanza dei presupposti.

**Integrazione art. 40 del Regolamento IUC in forza dell'art. 37 della Legge 28.12.2015 n. 221.
Al primo comma si aggiungono i seguenti.**

2. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) utenze che effettuano il compostaggio aerobico per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino: riduzione 5% della tariffa di parte variabile.
3. La riduzione di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
4. Con la presentazione delle istanze di cui al precedente comma si autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale sussistenza dei presupposti che danno diritto alla riduzione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o qualora il Comune accerti la mancanza dei presupposti.